

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 265

43° anno

15 settembre 2000

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2000/C 265/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2000/C 265/02	Nota informativa sulle procedure riguardanti gli aiuti sociali supplementari che accompagnano la ristrutturazione dell'industria carboniera (2001-2002)	2
2000/C 265/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica, da parte delle autorità irlandesi, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Dublino e Kerry ⁽¹⁾	4
2000/C 265/04	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica, da parte delle autorità irlandesi, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Dublino e Galway ⁽¹⁾	5
2000/C 265/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica, da parte delle autorità irlandesi, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Dublino e Sligo ⁽¹⁾	6
2000/C 265/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica, da parte delle autorità irlandesi, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Dublino e Donegal ⁽¹⁾	7
2000/C 265/07	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione, da parte delle autorità irlandesi, di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Dublino e Derry ⁽¹⁾	8
2000/C 265/08	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione, da parte delle autorità irlandesi, di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Dublino e Knock ⁽¹⁾	9
2000/C 265/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2039 — HVB/Commerzbank/DB/Dresdner/JV Trust Center) Caso soggetto a procedura semplificata ⁽¹⁾	10

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2000/C 265/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2121 — Thyssen Krupp Werkstoffe/Röhm) Caso soggetto a procedura semplificata ⁽¹⁾	11
2000/C 265/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2127 — DaimlerChrysler/Detroit Diesel) ⁽¹⁾	12
2000/C 265/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2096 — Bayer/Deutsche Telekom/Infraserv/JV) ⁽¹⁾	13
2000/C 265/13	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2151 — Atos/Origin) Caso soggetto alla procedura semplificata ⁽¹⁾	14
2000/C 265/14	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1952 — RWE/Iberdrola/Tarragona Power JV) ⁽¹⁾	15
2000/C 265/15	Comunicazione relativa all'entrata in vigore, negli scambi tra la Comunità europea e i paesi dell'Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale (SAARC), delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1602/2000, relative alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione di preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo (cumulo regionale dell'origine)	15

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**14 settembre 2000***(2000/C 265/01)*

1 euro	=	7,4657	corone danesi
	=	338,48	dracme greche
	=	8,4145	corone svedesi
	=	0,6133	sterline inglesi
	=	0,8693	dollari USA
	=	1,2956	dollari canadesi
	=	93,150	yen giapponesi
	=	1,5265	franchi svizzeri
	=	8,0405	corone norvegesi
	=	72,41	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,5735	dollari australiani
	=	2,0750	dollari neozelandesi
	=	6,1966	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Nota informativa sulle procedure riguardanti gli aiuti sociali supplementari che accompagnano la ristrutturazione dell'industria carboniera (2001-2002)

(2000/C 265/02)

1. Introduzione

Sin dagli inizi degli anni '90 la ristrutturazione dell'industria carboniera è proseguita regolarmente, in alcuni paesi membri, allo scopo di terminare definitivamente le attività di produzione.

Gli aiuti sociali per i lavoratori colpiti dalla ristrutturazione delle industrie carbossiderurgiche («aiuti tradizionali») sono disponibili ai sensi dell'articolo 56 del trattato CECA. Negli ultimi anni, attraverso il programma Rechar (1990-1993) ⁽¹⁾ e gli aiuti sociali per l'industria carboniera (1994-1997 e 1998-2000) ⁽²⁾, la Commissione ha fornito un aiuto sociale supplementare per i lavoratori del settore carboniero. La Commissione ha ora deciso di estendere questo aiuto complementare agli anni 2001 e 2002 (fino al 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato CECA). Il costo totale stimato del programma per i diciannove mesi per cui esso verrà applicato è di 51 di milioni di EUR.

Il nuovo programma è la continuazione di quello che si applica attualmente, e che fornisce un maggior livello di sostegno CECA ai minatori colpiti da misure di pensionamento anticipato, riconversione e disoccupazione. Non vengono effettuati cambiamenti né per i livelli di aiuto attualmente disponibili, né per le condizioni di attuazione.

2. Giustificazione della misura

I costi di produzione nell'industria carboniera europea sono, in genere, molto al di sopra dei prezzi di mercato. In queste condizioni, le società minerarie sono state coinvolte per molti anni nel processo di ristrutturazione e di razionalizzazione. In seguito alla chiusura dell'ultima miniera portoghese nel 1995, gli Stati membri produttori di carbone sono ora solo quattro, ossia Germania, Spagna, Francia e Regno Unito.

In Germania, paese che in termini di produzione e di forza di lavoro è attualmente il principale produttore di carbone nell'Unione, è stato recentemente concordato un piano di ristrutturazione da parte dell'industria mineraria, dei sindacati e dei governi locali federali. Ciò comporterà una significativa perdita di posti di lavoro e di chiusure. Un piano analogo è attualmente in atto in Spagna, mentre in Francia si è concordato che tutte le attività di estrazione cesseranno nel 2005. Nel Regno Unito, la parte più importante della ristrutturazione del settore è stata condotta a termine e i costi di produzione sono ora sostanzialmente più bassi che altrove nell'Unione. L'industria carboniera britannica ha tuttora difficoltà a vendere il proprio carbone, visto in particolare l'aumentato uso del gas naturale, il basso prezzo del carbone sui mercati internazionali e il perdurare della forza della sterlina.

L'industria carboniera in Germania, in Spagna e in Francia attualmente occupa circa 95 000 lavoratori. Si ritiene che, tra questi, circa 17 500 saranno colpiti da misure di ristruttu-

zione o di chiusura durante il periodo in cui il programma verrà applicato. Tuttavia, viste le norme che governano gli interventi attualmente in atto negli Stati membri, solo circa 13 000 persone saranno ammesse a beneficiare di questo programma.

Ancora 13 500 lavoratori sono attualmente impiegati nell'industria mineraria nel Regno Unito. Non è previsto che questi lavoratori, i cui posti saranno colpiti dalla ristrutturazione, beneficeranno dell'aiuto proposto in questo programma, poiché l'assenza dell'aiuto nazionale specifico richiesto ai sensi dell'art. 56 del trattato CECA li renderebbe inammissibili (cfr. punto 3.3 sotto).

3. Procedure di Assistenza

L'aiuto CECA concesso ai sensi di questo programma costituirà un supplemento dell'aiuto tradizionale garantito ai sensi dell'articolo 56 del trattato CECA: Ciò renderà possibile sostenere una maggior proporzione del costo delle misure sociali.

3.1. Ammissibilità

Tutti i lavoratori che sono ammessi a beneficiare dell'aiuto tradizionale ai sensi dell'articolo 56 (2)(b) e (1)(c) del trattato CECA saranno anche ammissibili a beneficiare dell'aiuto ai sensi del programma supplementare. I criteri dettagliati di ammissibilità per l'aiuto tradizionale sono definiti nelle convenzioni bilaterali tra la Commissione e gli Stati membri.

3.2. Tipi di misure

In genere, la CECA cofinanzierà tutte le misure sociali previste per i lavoratori del settore carboniero negli Stati membri che sono compresi in una delle seguenti categorie:

3.2.1. Pensionamento anticipato

Pensionamento anticipato per i lavoratori più anziani con un reddito accettabile, per rimuoverli dal mercato del lavoro. Lavoro a tempo parziale o misure di pensionamento anticipato progressivo potranno anche essere cofinanziate.

3.2.2. Riconversione

La riconversione può avvenire all'interno della società mineraria o al di fuori di essa. Un'ampia gamma di misure può essere cofinanziata, come può esserlo una combinazione delle suddette (compensazione per la perdita di stipendio, indennità di congedo, indennità per mobilità geografica, ecc.). La riqualificazione professionale viene tuttavia esclusa, poiché, fin dalla fine del 1994, la CECA non ha contribuito ai programmi di riconversione.

⁽¹⁾ GU C 185 del 26.7.1990, pag. 18.

⁽²⁾ GU C 108 del 16.4.1994, pag. 3 e GU C 198 del 28.6.1997, pag. 6.

3.2.3. *Disoccupazione*

In alcune zone minerarie, vista la carenza di opportunità per un reimpiego e per il fatto che le misure connesse con l'età possono essere state sfruttate appieno, tagli nella forza di lavoro possono condurre alla disoccupazione per talune categorie di lavoratori. In questo contesto, l'aiuto ai sensi del programma supplementare può coprire molti tipi di assistenza per il lavoratori disoccupati, in particolare indennità di attesa e indennità di cessazione di servizio.

3.3. *Consistenza degli aiuti*

Il tetto medio dell'aiuto è stabilito a EUR 4 000/persona per il pensionamento anticipato e a EUR 2 000 per la riconversione e la disoccupazione. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 56 del trattamento CECA, l'importo totale dell'aiuto CECA concesso (aiuto tradizionale più aiuto supplementare) non può superare il contributo speciale dello Stato membro a queste misure.

3.4. *Periodo di assistenza*

Il periodo di assistenza durante il quale la CECA può cofinanziare la spesa per un lavoratore sarà limitato a un massimo di 36 mesi, calcolati dalla data di inizio della misura. L'aiuto ai sensi del programma supplementare può sia rafforzare l'intervento comunitario durante il periodo di aiuto tradizionale, sia cofinanziare il costo delle misure durante un periodo aggiuntivo non superiore a 18 mesi (pensionamento anticipato) o di 12 mesi (riconversione e disoccupazione).

4. *Altre procedure*

In linea di massima la spesa da cofinanziare sarà quella relativa ai programmi di misure sociali da attuarsi dal 1° gennaio 2001.

Tuttavia, le richieste di aiuto possono anche riguardare le misure attuate nel 2000 per i lavoratori che hanno perso il lavoro o i cui posti di lavoro sono stati colpiti da misure durante quell'anno e che non sono stati inclusi nelle misure di ammissibilità per l'aiuto supplementare per il 2000. Di norma, le procedure e le condizioni che governano l'aiuto, diverse da quelle specificamente fissate in questo documento, saranno quelle incluse negli accordi bilaterali per la concessione dell'aiuto tradizionale.

Gli anticipi fino a un massimo del 50 % dell'importo concesso possono essere pagati su richiesta dello Stato membro interessato, previa certificazione che le misure sono iniziate e conferma del numero di lavoratori inclusi. Nel caso in cui detto numero sia inferiore alle previsioni, vi sarà una riduzione proporzionale nell'importo da pagare.

Le richieste finali di pagamento devono essere presentate entro il 31 marzo del quinto anno che segue la decisione di concedere un aiuto. I saldi non pagati saranno automaticamente cancellati il 30 giugno dello stesso anno.

In accordo con le procedure che governano la pluralità degli aiuti CECA e FSE un lavoratore può ricevere un aiuto combinato da due strumenti comunitari per misure non simultanee a scopi diversi. Quindi, ad esempio, un corso di formazione professionale cofinanziato dall'FSE può essere preceduto o seguito da un periodo che dà luogo al cofinanziamento di indennità di attesa da parte della CECA.

5. *Aspetti finanziari*

Il costo del programma per il bilancio CECA si situa nell'ordine dei 29 milioni di EUR nel 2001 e di 22 milioni di EUR nel 2002. Queste cifre sono indicative e gli stanziamenti finali saranno decisi nel corso della procedura annua di bilancio.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

**Modifica, da parte delle autorità irlandesi, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei
di linea tra Dublino e Kerry**

(2000/C 265/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. L'Irlanda ha deciso di modificare, con decorrenza dal 18 gennaio 2001, gli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea sulla rotta Dublino-Kerry-Dublino, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 312 del 14 ottobre 1997, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.
 - i) ogni giorno, almeno 60 posti da e per Kerry/Dublino devono essere offerti ad una tariffa di andata e ritorno pari o inferiore a 87 IEP (110 EUR),
 - ii) ogni giorno, un massimo di 60 posti da e per Kerry/Dublino possono essere offerti ad una tariffa di andata e ritorno massima di 97 IEP (123 EUR),
 - iii) nessun vincolo tariffario si applica al resto dei posti fino al completamento del numero minimo richiesto (150 posti al giorno in ogni direzione) sulla rotta in questione;
2. **Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:**
 - 2.1. *Relativamente al numero di frequenze minime e alla capacità offerta:*
 - a) i servizi devono garantire almeno tre viaggi giornalieri di andata e ritorno, 7 giorni su 7;
 - b) deve essere offerta ogni giorno una capacità minima di 150 posti da e per Kerry/Dublino (vale a dire un minimo di 300 posti in ambedue le direzioni), 7 giorni su 7.

I requisiti sopra indicati sono validi tutto l'anno.
 - 2.2. *Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati:*
 - a) i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi dotati di una capacità minima di 30 posti;
 - b) si richiama l'attenzione dei vettori sulle condizioni tecniche e operative applicabili negli aeroporti; per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Airports Division, Department of Public Enterprise, 44 Kildare Street, Dublin 2, signor Ken Gorman, Tel. (353-1) 604 16 18, Fax (353-1) 604 16 81.
 - 2.3. *Relativamente agli orari:*

gli orari devono prevedere un volo da Kerry a Dublino in prima mattinata ed un volo da Dublino a Kerry in tarda serata, in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata.
 - 2.4. *Relativamente alle tariffe:*
 - a) il vettore ha la facoltà di applicare una gamma differenziata di tariffe:
 - b) qualora siano conclusi accordi «interlinea» riguardanti la rotta contemplata dall'onere di servizio pubblico, essi devono per le tariffe sulla rotta in questione rispettare il sistema proporzionale, conformemente alle norme internazionali;
 - c) In caso di aumento eccessivo, imprevedibile ed indipendente dalla responsabilità del vettore e dei fattori di costo che caratterizzano la gestione della rotta, la tariffa massima può essere aumentata una volta ogni anno, previo consenso del ministro delle Imprese pubbliche. La tariffa massima così modificata è notificata al vettore che gestisce la rotta ed entra in vigore soltanto dopo la sua notifica alla Commissione europea e dopo la sua pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- 2.5. *Relativamente alla commercializzazione dei voli:*

i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione.
- 2.6. *Relativamente alla continuità del servizio:*
 - a) salvo in caso di forza maggiore, il numero di voli annullati ogni anno per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli previsti;
 - b) il vettore potrà inoltre interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di 6 mesi.

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO**

**Modifica, da parte delle autorità irlandesi, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei
di linea tra Dublino e Galway**

(2000/C 265/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. L'Irlanda ha deciso di modificare, con decorrenza dal 18 gennaio 2001, gli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea sulla rotta Dublino-Galway-Dublino, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 312 del 14 ottobre 1997, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1. Relativamente al numero di frequenze minime e alla capacità offerta:

- a) i servizi devono garantire almeno tre viaggi giornalieri di andata e ritorno, 7 giorni su 7;
- b) deve essere offerta ogni giorno una capacità minima di 150 posti da e per Galway/Dublino (vale a dire un minimo di 300 posti in ambedue le direzioni), 7 giorni su 7.

I requisiti sopra indicati sono validi tutto l'anno.

2.2. Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati:

- a) i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi dotati di una capacità minima di 30 posti;
- b) si richiama l'attenzione dei vettori sulle condizioni tecniche e operative applicabili negli aeroporti; per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Airports Division, Department of Public Enterprise, 44 Kildare Street, Dublin 2, signor Ken Gorman, Tel. (353-1) 604 16 18, Fax (353-1) 604 16 81.

2.3. Relativamente agli orari:

gli orari devono prevedere un volo da Galway a Dublino in prima mattinata ed un volo da Dublino a Galway in tarda serata, in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata.

2.4. Relativamente alle tariffe:

- a) il vettore ha la facoltà di applicare una gamma differenziata di tariffe:

- i) ogni giorno, almeno 60 posti da e per Galway/Dublino devono essere offerti ad una tariffa di andata e ritorno pari o inferiore a 87 IEP (110 EUR);

- ii) ogni giorno, un massimo di 60 posti da e per Galway/Dublino possono essere offerti ad una tariffa di andata e ritorno massima di 97 IEP (123 EUR);

- iii) nessun vincolo tariffario si applica al resto dei posti fino al completamento del numero minimo richiesto (150 posti al giorno in ogni direzione) sulla rotta in questione;

- b) qualora siano conclusi accordi «interlinea» riguardanti la rotta contemplata dall'onere di servizio pubblico, essi devono per le tariffe sulla rotta in questione rispettare il sistema proporzionale, conformemente alle norme internazionali;

- c) In caso di aumento eccessivo, imprevedibile ed indipendente dalla responsabilità del vettore e dei fattori di costo che caratterizzano la gestione della rotta, la tariffa massima può essere aumentata una volta ogni anno, previo consenso del ministro delle Imprese pubbliche. La tariffa massima così modificata è notificata al vettore che gestisce la rotta ed entra in vigore soltanto dopo la sua notifica alla Commissione europea e dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2.5. Relativamente alla commercializzazione dei voli:

i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione.

2.6. Relativamente alla continuità del servizio:

- a) salvo in caso di forza maggiore, il numero di voli annullati ogni anno per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli previsti;

- b) il vettore potrà inoltre interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di 6 mesi.

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO**

**Modifica, da parte delle autorità irlandesi, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei
di linea tra Dublino e Sligo**

(2000/C 265/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. L'Irlanda ha deciso di modificare, con decorrenza dal 18 gennaio 2001, gli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea sulla rotta Dublino-Sligo-Dublino, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 312 del 14 ottobre 1997, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1. Relativamente al numero di frequenze minime e alla capacità offerta:

- a) i servizi devono garantire almeno tre viaggi giornalieri di andata e ritorno, 7 giorni su 7;
- b) deve essere offerta ogni giorno una capacità minima di 70 posti da e per Sligo/Dublino (vale a dire un minimo di 140 posti in ambedue le direzioni), 7 giorni su 7.

I requisiti sopra indicati sono validi tutto l'anno.

2.2. Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati:

- a) i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi dotati di una capacità minima di 30 posti;
- b) si richiama l'attenzione dei vettori sulle condizioni tecniche e operative applicabili negli aeroporti; per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Airports Division, Department of Public Enterprise, 44 Kildare Street, Dublin 2, signor Ken Gorman, Tel. (353-1) 604 16 18, Fax (353-1) 604 16 81.

2.3. Relativamente alle tariffe:

- a) il vettore ha la facoltà di applicare una gamma differenziata di tariffe:
 - i) ogni giorno, almeno 28 posti da e per Sligo/Dublino devono essere offerti ad una tariffa di an-

data e ritorno pari o inferiore a 87 IEP (110 EUR);

- ii) ogni giorno, un massimo di 28 posti da e per Sligo/Dublino possono essere offerti ad una tariffa di andata e ritorno massima di 97 IEP (123 EUR);

- iii) nessun vincolo tariffario si applica al resto dei posti fino al completamento del numero minimo richiesto (70 posti al giorno in ogni direzione) sulla rotta in questione;

- b) qualora siano conclusi accordi «interlinea» riguardanti la rotta contemplata dall'onere di servizio pubblico, essi devono per le tariffe sulla rotta in questione rispettare il sistema proporzionale, conformemente alle norme internazionali;

- c) In caso di aumento eccessivo, imprevedibile ed indipendente dalla responsabilità del vettore e dei fattori di costo che caratterizzano la gestione della rotta, la tariffa massima può essere aumentata una volta ogni anno, previo consenso del ministro delle Imprese pubbliche. La tariffa massima così modificata è notificata al vettore che gestisce la rotta ed entra in vigore soltanto dopo la sua notifica alla Commissione europea e dopo la sua pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2.4. Relativamente alla commercializzazione dei voli:

i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione.

2.5. Relativamente alla continuità del servizio:

- a) salvo in caso di forza maggiore, il numero di voli annullati ogni anno per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli previsti;
- b) il vettore potrà inoltre interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di 6 mesi.

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO**

**Modifica, da parte delle autorità irlandesi, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei
di linea tra Dublino e Donegal**

(2000/C 265/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. L'Irlanda ha deciso di modificare, con decorrenza dal 17 febbraio 2001, gli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea sulla rotta Dublino-Donegal-Dublino, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 268 del 27 agosto 1998, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1. Relativamente al numero di frequenze minime e alla capacità offerta:

- a) i servizi devono garantire almeno tre viaggi giornalieri di andata e ritorno, 7 giorni su 7;
- b) deve essere offerta ogni giorno una capacità minima di 30 posti da e per Donegal/Dublino (vale a dire un minimo di 60 posti in ambedue le direzioni), 7 giorni su 7.

I requisiti sopra indicati sono validi tutto l'anno.

2.2. Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati:

- a) i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi dotati di una capacità minima di 30 posti;
- b) si richiama l'attenzione dei vettori sulle condizioni tecniche e operative applicabili negli aeroporti; per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Airports Division, Department of Public Enterprise, 44 Kildare Street, Dublin 2, signor Ken Gorman, Tel. (353-1) 604 16 18, Fax (353-1) 604 16 81.

2.3. Relativamente alle tariffe:

- a) il vettore ha la facoltà di applicare una gamma differenziata di tariffe:
 - i) ogni giorno, almeno 12 posti da e per Donegal/Dublino devono essere offerti ad una tariffa di

andata e ritorno pari o inferiore a 87 IEP (110 EUR),

ii) ogni giorno, un massimo di 12 posti da e per Donegal/Dublino possono essere offerti ad una tariffa di andata e ritorno massima di 97 IEP (123 EUR),

iii) nessun vincolo tariffario si applica al resto dei posti fino al completamento del numero minimo richiesto (30 posti al giorno in ogni direzione) sulla rotta in questione;

b) qualora siano conclusi accordi «interlinea» riguardanti la rotta contemplata dall'onere di servizio pubblico, essi devono per le tariffe sulla rotta in questione rispettare il sistema proporzionale, conformemente alle norme internazionali;

c) in caso di aumento eccessivo, imprevedibile ed indipendente dalla responsabilità del vettore e dei fattori di costo che caratterizzano la gestione della rotta, la tariffa massima può essere aumentata una volta ogni anno, previo consenso del ministro delle Imprese pubbliche. La tariffa massima così modificata è notificata al vettore che gestisce la rotta ed entra in vigore soltanto dopo la sua notifica alla Commissione europea e dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2.4. Relativamente alla commercializzazione dei voli:

i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione.

2.5. Relativamente alla continuità del servizio:

a) salvo in caso di forza maggiore, il numero di voli annullati ogni anno per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli previsti;

b) il vettore potrà inoltre interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di 6 mesi.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

**Imposizione, da parte delle autorità irlandesi, di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea
tra Dublino e Derry**

(2000/C 265/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. L'Irlanda ha deciso di imporre, con decorrenza dal 18 gennaio 2001, oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta Dublino/Derry, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.
 - i) ogni giorno, almeno 20 posti da e per Derry/Dublino devono essere offerti ad una tariffa di andata e ritorno pari o inferiore a 87 IEP (110 EUR);
 - ii) ogni giorno, un massimo di 20 posti da e per Derry/Dublino possono essere offerti ad una tariffa di andata e ritorno massima di 97 IEP (123 EUR);
 - iii) nessun vincolo tariffario si applica al resto dei posti fino al completamento del numero minimo richiesto (50 posti al giorno in ogni direzione) sulla rotta in questione;
2. **Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:**
 - 2.1. *Relativamente al numero di frequenze minime e alla capacità offerta:*
 - a) i servizi devono garantire almeno tre viaggi giornalieri di andata e ritorno, 7 giorni su 7;
 - b) deve essere offerta ogni giorno una capacità minima di 50 posti da e per Derry/Dublino (vale a dire un minimo di 100 posti in ambedue le direzioni), 7 giorni su 7.

I requisiti sopra indicati sono validi tutto l'anno.
 - 2.2. *Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati:*
 - a) i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi dotati di una capacità minima di 30 posti;
 - b) si richiama l'attenzione dei vettori sulle condizioni tecniche e operative applicabili negli aeroporti; per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Airports Division, Department of Public Enterprise, 44 Kildare Street, Dublin 2, signor Ken Gorman, Tel. (353-1) 604 16 18, Fax (353-1) 604 16 81.
 - 2.3. *Relativamente agli orari:*

gli orari devono prevedere un volo da Derry a Dublino in prima mattinata ed un volo da Dublino a Derry in tarda serata, in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata.
 - 2.4. *Relativamente alle tariffe:*
 - a) il vettore ha la facoltà di applicare una gamma differenziata di tariffe;
 - b) qualora siano conclusi accordi «interlinea» riguardanti la rotta contemplata dall'onere di servizio pubblico, essi devono per le tariffe sulla rotta in questione rispettare il sistema proporzionale, conformemente alle norme internazionali;
 - 2.5. *Relativamente alla commercializzazione dei voli:*

i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione.
 - 2.6. *Relativamente alla continuità del servizio:*
 - a) salvo in caso di forza maggiore, il numero di voli annullati ogni anno per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli previsti;
 - b) il vettore potrà inoltre interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di 6 mesi.

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO**

**Imposizione, da parte delle autorità irlandesi, di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea
tra Dublino e Knock**

(2000/C 265/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. L'Irlanda ha deciso di imporre, con decorrenza dal 18 gennaio 2001, oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta Dublino/Knock, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1. Relativamente al numero di frequenze minime e alla capacità offerta:

- a) i servizi devono garantire almeno un viaggio giornaliero di andata e ritorno, 7 giorni su 7;
- b) deve essere offerta ogni giorno una capacità minima di 30 posti da e per Knock/Dublino (vale a dire un minimo di 60 posti in ambedue le direzioni), 7 giorni su 7.

I requisiti sopra indicati sono validi tutto l'anno.

2.2. Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati:

- a) i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi dotati di una capacità minima di 30 posti;
- b) si richiama l'attenzione dei vettori sulle condizioni tecniche e operative applicabili negli aeroporti; per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Airports Division, Department of Public Enterprise, 44 Kildare Street, Dublin 2, signor Ken Gorman, Tel. (353-1) 604 16 18, Fax (353-1) 604 16 81.

2.3. Relativamente agli orari:

gli orari devono prevedere un volo da Knock a Dublino in prima mattinata ed un volo da Dublino a Knock in tarda serata, in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata.

2.4. Relativamente alle tariffe:

- a) il vettore ha la facoltà di applicare una gamma differenziata di tariffe:

- i) ogni giorno, almeno 12 posti da e per Knock/Dublino devono essere offerti ad una tariffa di andata e ritorno pari o inferiore a 87 IEP (110 EUR);

- ii) ogni giorno, un massimo di 12 posti da e per Knock/Dublino possono essere offerti ad una tariffa di andata e ritorno massima di 97 IEP (123 EUR);

- iii) nessun vincolo tariffario si applica al resto dei posti fino al completamento del numero minimo richiesto (30 posti al giorno in ogni direzione) sulla rotta in questione;

- b) qualora siano conclusi accordi «interlinea» riguardanti la rotta contemplata dall'onere di servizio pubblico, essi devono per le tariffe sulla rotta in questione rispettare il sistema proporzionale, conformemente alle norme internazionali;

- c) in caso di aumento eccessivo, imprevedibile ed indipendente dalla responsabilità del vettore e dei fattori di costo che caratterizzano la gestione della rotta, la tariffa massima può essere aumentata una volta ogni anno, previo consenso del ministro delle Imprese pubbliche. La tariffa massima così modificata è notificata al vettore che gestisce la rotta ed entra in vigore soltanto dopo la sua notifica alla Commissione europea e dopo la sua pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2.5. Relativamente alla commercializzazione dei voli:

i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione.

2.6. Relativamente alla continuità del servizio:

- a) salvo in caso di forza maggiore, il numero di voli annullati ogni anno per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli previsti;

- b) il vettore potrà inoltre interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di 6 mesi.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2039 — HVB/Commerzbank/DB/Dresdner/JV Trust Center)****Caso soggetto a procedura semplificata**

(2000/C 265/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 4 settembre 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG (Germania), Commerzbank AG (Germania), Deutsche Bank AG (Germania) e Dresdner Bank AG (Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa Trust Center mediante acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG: servizi bancari e finanziari,
- Commerzbank AG: servizi bancari e finanziari,
- Deutsche Bank AG: servizi bancari e finanziari,
- Dresdner Bank AG: servizi bancari e finanziari.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.2039 — HVB/Commerzbank/DB/Dresdner/JV Trust Center, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2121 — Thyssen Krupp Werkstoffe/Röhm)****Caso soggetto a procedura semplificata**

(2000/C 265/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 7 settembre 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese tedesche Thyssen Krupp Werkstoffe GmbH e Röhm GmbH acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune della nuova impresa comune Thyssen-Röhm-Kunststoffhandelsgesellschaft mbH che costituisce un'entità economica autonoma cui conferiranno le loro attività di vendita in semi-ingrosso di materie plastiche e le loro partecipazioni nelle imprese Cadillac.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Thyssen Krupp Werkstoffe: vendita in semi-ingrosso di materie plastiche,
- Röhm GmbH: produzione, distribuzione e vendita all'ingrosso di prodotti chimici, soprattutto prodotti metacrilici,
- Cadillac: vendita in semi-ingrosso di materie plastiche.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione. Merita peraltro osservare che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾ il presente caso appare suscettibile di essere trattato secondo la procedura prevista nella stessa comunicazione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso COMP/M.2121 — Thyssen Krupp Werkstoffe/Röhm, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2127 — DaimlerChrysler/Detroit Diesel)

(2000/C 265/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 7 settembre 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa tedesca DaimlerChrysler AG (DaimlerChrysler) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'impresa statunitense Detroit Diesel Corporation (Detroit Diesel) mediante acquisto di tutte le azioni ordinarie emesse ed in circolazione con offerta d'acquisto in contanti.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- DaimlerChrysler: produzione di autoveicoli, motori diesel, sistemi ferroviari ed elettronica automobilistica,
- Detroit Diesel: produzione di motori diesel ad alte prestazioni.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.2127 — DaimlerChrysler/Detroit Diesel, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2096 — Bayer/Deutsche Telekom/Infraserv/JV)**

(2000/C 265/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 5 settembre 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Bayer AG, Deutsche Telekom AG e Infraserv GmbH & Co. Höchst KG (Infraserv) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa Chemplorer GmbH mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bayer: impresa multinazionale diversificata operante nel settore chimico-farmaceutico,
- Deutsche Telekom: fornitura di servizi di telecomunicazione,
- Infraserv: gestione del sito industriale Industriepark Höchst e servizi collegati,
- Chemplorer: mercato on-line business-to-business per la fornitura di servizi di manutenzione, riparazione e gestione e di imballaggi per l'industria chimica.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2096 — Bayer/Deutsche Telekom/Infraserv/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2151 — Atos/Origin)****Caso soggetto alla procedura semplificata**

(2000/C 265/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 6 settembre 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Atos SA (in appresso (Atos) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Origin BV (in appresso (Origin) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Atos: servizi di tecnologia dell'informazione,

— Origin: servizi di tecnologia dell'informazione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾ il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.2151 — Atos/Origin, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.1952 — RWE/Iberdrola/Tarragona Power JV)**

(2000/C 265/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 21 agosto 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M1952. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Comunicazione relativa all'entrata in vigore, negli scambi tra la Comunità europea e i paesi dell'Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale (SAARC), delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽²⁾, relative alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione di preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo (cumulo regionale dell'origine)

(2000/C 265/15)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1602/2000 prevede, agli articoli 72 e seguenti, un cumulo regionale dell'origine nel quadro delle norme comunitarie d'origine applicabili al sistema delle preferenze generalizzate (SPG): tale cumulo si applica tra l'altro ai paesi membri dell'associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale (SAARC).

L'articolo 72 prevede in particolare che gli Stati membri di uno dei gruppi regionali menzionati comunichino, tramite il segretariato del gruppo regionale interessato, l'impegno di osservare le disposizioni in materia di norme d'origine SPG e di fornire la cooperazione amministrativa necessaria in materia di certificati di origine, modulo A.

Poiché i paesi membri della SAARC (Bangladesh, Butan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka) hanno adempiuto a tale impegno, le disposizioni in materia di cumulo regionale dell'origine si applicano a tali paesi a partire dal 1° ottobre 2000.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.